

INFRASTRUTTURE – GRIGLIA ANALITICA N ° 1 – SCHEDA ANALITICA GENERALE

Disclaimer: I presenti documenti analitici concernono primariamente progetti co-finanziati dai Fondi Strutturali e dal Fondo di Coesione. I contenuti riflettono le attuali norme e relative prassi e non pregiudicano eventuali sviluppi nell'ambito delle pratiche attuative e nell'applicazione delle norme decisionali in materia di appalti pubblici. In ogni caso i servizi della *DG COMP* (DG Concorrenza) sono disponibili a fornire ulteriori indicazioni sulla necessità di una procedura di notifica formale, anche nel quadro di una procedura di pre-notifica¹.

La presente griglia analitica fornisce indicazioni atte a stabilire se il finanziamento pubblico di infrastrutture implichi (o meno) aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107(1) del TFUE e, in caso affermativo, se sia soggetto all'obbligo di notifica ai sensi dell'Articolo 108(3) del TFUE.

La presente griglia analitica è corredata da griglie analitiche specifiche contenenti informazioni supplementari sulle infrastrutture in relazione ad alcuni settori (Aeroporti, Banda Larga, Cultura, Porti, RSI e Idrico).

Osservazioni generali

A seconda della destinazione d'uso delle infrastrutture (attività economiche o meno) si stabilirà se il relativo finanziamento rientri (o meno) nell'ambito delle norme sugli aiuti di Stato.

A seconda delle caratteristiche del progetto, potenziali beneficiari² potrebbero essere tutte le imprese in grado di possedere, utilizzare o gestire in toto o in parte le infrastrutture che beneficiano del finanziamento a valere sui Fondi.

Lo status giuridico del beneficiario degli aiuti (sia esso: dotato di personalità giuridica propria o meno; regolamentato dal diritto pubblico o privato; componente d'amministrazione; società a partecipazione pubblica o ente senza scopo di lucro) è irrilevante ai fini della valutazione degli aiuti di Stato. La questione può sorgere anche qualora si tratti di struttura facente parte dell'amministrazione o di ente regolato dal diritto pubblico, senza fini di lucro o "in perdita".

Tale valutazione va effettuata dallo Stato Membro non soltanto per i "grandi progetti" ai sensi della definizione della normativa sui Fondi Strutturali³, bensì per tutti i progetti.

¹ Comunicazione della Commissione su un codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, GU C 136, 16.06.2009, p. 13-20

² L'Articolo 2 (4) del Regolamento (CE) 1083/2006 chiarisce che il termine "beneficiario" è utilizzato con un significato differente nell'ambito dei Fondi Strutturali (Beneficiario: un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni) e nell'ambito delle norme sugli aiuti di Stato (Beneficiari: aziende pubbliche o private che implementano un progetto individuale e ricevono finanziamenti pubblici).

Esistenza di aiuti di Stato

1. Esistono potenziali beneficiari che svolgono **attività economica**? Caso Contrario, gli aiuti di Stato non sono contemplati. Per “attività economica” si intende “l’offerta di beni e servizi su un determinato mercato”.

La Commissione ha considerato, nell’ambito di decisioni inerenti al campo della cultura, che i servizi culturali costituiscono attività economiche laddove vi siano soggetti commerciali che offrano i medesimi beni e servizi (o beni e servizi fungibili).

L’esistenza di un mercato, per quanto limitato, per l’attività in questione, indica che l’attività è organizzata sulla base di principi di mercato e, pertanto, deve essere considerata “economica”⁴. Anche qualora un’autorità decida di chiudere un mercato alla concorrenza, un’attività economica può tuttavia esistere laddove esista la volontà e la capacità, da parte di altri operatori, di fornire il dato servizio nel mercato in questione.

In particolare, va osservato che la decisione, da parte di un’autorità, di affidare un determinato servizio ad una singola azienda e di non consentire a parti terze di effettuare forniture (ad esempio, perché si vuole fornire il servizio *in-house*) non esclude l’esistenza di un’attività economica.

Laddove il beneficiario degli aiuti svolga un’attività non economica a latere di un’attività economica, il rischio di sovvenzioni incrociate dovrebbe essere evitato adottando una contabilità separata ("*separazione funzionale*") in linea con i principi che regolano la Direttiva sulla Trasparenza⁵.

2. Un **investitore operante in un’economia di mercato** avrebbe fornito fondi pubblici al progetto alle medesime condizioni? In tal caso, non sono contemplati aiuti di Stato.

Ciò può essere dimostrato dal fatto che co-investitori privati partecipano in misura significativa al progetto nei termini e alle condizioni (es. rischio globale e ritorno) equivalenti a quelli dell’investitore pubblico (*pari passu*). Anche un solido *business plan ex ante* che mostri un ritorno sull’investimento costituirebbe una valida indicazione. Si noti comunque che le misure relative ad aiuti di Stato complementari o antecedenti e che perseguono il medesimo obiettivo invalidano

³ Articolo 39 del Regolamento (CE) 1083/2006: una serie di opere, attività o servizi di per sé intesi a realizzare un’azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo supera i 50 milioni di euro.

⁴ N 464/09 – Ungheria: “*Aid to performing arts organisations*”, par. 14, e N 293/2008 – Ungheria: “*Aid for multifunctional community cultural centres, museums, public libraries*”, par. 18.

⁵ Direttiva della Commissione 2006/111/CE del 16 Novembre 2006 relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese, GU L 318, 17.11.2006, p. 17 -25.

la conclusione che una simile misura sarebbe stata adottata anche da un investitore operante in economia di mercato.

3. Al fine di rientrare nel campo d'applicazione dell'Articolo 107 del TFUE, il sostegno deve incidere o minacciare di incidere sugli scambi tra Stati Membri. Di norma si presuppone un **effetto sugli scambi** allorché gli aiuti di Stato rafforzano la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi intracomunitari. Non esiste soglia o percentuale al di sotto della quale si può considerare che gli scambi tra Stati Membri non ne siano stati influenzati. Gli importi relativamente esigui degli aiuti o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non indicano a priori che gli scambi tra Stati Membri non possano esserne stati influenzati. D'altra parte, la Commissione ha in diversi casi concluso nell'ambito dell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato che le attività avevano natura meramente locale e non incidevano sugli scambi tra Stati Membri⁶.

4. **De minimis**: Gli aiuti concessi nell'ambito di un regolamento *de minimis* non sono considerati aiuti di Stato se non superiori a 200 000 EUR e concessi ad una singola impresa⁷ per un periodo di tre anni.

5. **Distorsione della concorrenza**

Una volta accertata⁸ l'esistenza di un'attività economica e di un vantaggio, occorrerebbe valutare se la misura possa esercitare (o meno) effettivi distorsivi sulla concorrenza. Se l'impresa gode di un monopolio legale ed è limitata dal regime normativo applicabile a tale attività, ed inoltre il mercato non è liberalizzato (ovvero non aperto alla concorrenza in virtù della normativa nazionale o comunitaria o, *de facto*, a causa di sviluppi del mercato) non vi è alcun rischio di effettivi distorsivi sulla concorrenza⁹.

Al contrario, qualora il beneficiario fornisca servizi nell'ambito di un qualsiasi mercato¹⁰, potrebbe essere necessario esaminare e valutare il finanziamento pubblico (UE e co-finanziamento nazionale) degli investimenti di tale beneficiario ai sensi dell'Articolo 107(1) del TFUE.

⁶Ad esempio piscine ed ospedali locali destinati esclusivamente alla popolazione locale; musei locali che difficilmente attireranno visitatori stranieri; eventi culturali locali, il cui potenziale *audience* è limitato a livello locale. Per esempi pratici, consultare la griglia analitica sulle infrastrutture culturali.

⁷ Regolamento (CE) No 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli Articoli 87-88 del Trattato sugli aiuti *de minimis*, GU L379 del 28.12.2006. Regolamenti specifici con diversi massimali si applicano al settore agricolo o della pesca o in presenza di un SIEG.

⁸ Vedasi Punto 1.

⁹ Vedasi Decisione della Commissione No 356/2002 – *Network Rail*.

¹⁰ Ad esempio, laddove l'offerta, anche di un solo fornitore, incontra la domanda.

¹¹ Vedasi Sentenza della Corte del 24 luglio 2003, *Altmark Trans GmbH*, Caso C280/2000.

¹² Non soggetto a notifica (vedasi Punto 10b di seguito) o soggetto all'obbligo di notifica ai sensi della disciplina quadro SIEG (Commissione)

¹³ Regolamento della Commissione (UE) No 360/2012 del 25.4.2012 sull'applicazione degli Articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* concesso ad aziende che forniscono servizi di interesse economico generale, GU L 114/8, 26.4.2012.

Servizio di interesse economico generale

6. Se un progetto e/o il suo funzionamento sono (1) parte di un servizio affidato in qualità di **servizio di interesse economico generale (SIEG)** e (2.) i parametri di compensazione sono stati chiaramente definiti in anticipo; (3.) non vi è alcun compenso pagato al di là dei costi netti della fornitura del servizio pubblico e di un ragionevole profitto; e (4.) il SIEG è stato assegnato attraverso una procedura di appalto pubblico che assicura la fornitura del servizio al prezzo più basso o la compensazione non eccede le somme che un'azienda efficiente richiederebbe, gli aiuti di Stato non saranno contemplati nel progetto¹¹. Si noti che le regole SIEG prevedono anche la possibilità di finanziamenti compatibili¹² o *de minimis*¹³.

Esenzione dall'obbligo di notifica – ma potrebbero applicarsi altri obblighi:

7. Qualora il finanziamento pubblico di infrastrutture sia soggetto alle norme che regolano gli aiuti di Stato, sarà necessario accertare se tale progetto sia soggetto (o meno) all'obbligo di notifica ai sensi dell'Articolo 108(3) del TFUE. Ciò non si applica in presenza di una delle seguenti condizioni:
- a. La misura (finanziamento) è esente dall'obbligo di notifica poiché soddisfa le condizioni previste dal Regolamento Generale di Esenzione per Categoria, che ne stabilisce le norme procedurali (ad esempio, la presentazione di una scheda di sintesi informazioni o una scheda trasparenza) e gli standard di compatibilità⁸¹⁴;
 - b. Il progetto e/o il suo funzionamento sono parte di un servizio affidato in qualità di servizio di interesse economico generale ai sensi della Decisione **SIEG**¹⁵ della Commissione 2012/21/EU, che richiede, in particolare, un chiaro atto d'affidamento e la verifica che l'importo della compensazione

¹⁴ Regolamento della Commissione (CE) No 800/2008 del 6 Agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili col mercato comune in applicazione degli Articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), GU L 214 del 09.08.2008. Per una panoramica, vedasi il Vademecum sulle norme Comunitarie in materia di aiuti di Stato:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_09_2008_en.pdf

¹⁵ Si applicano condizioni particolari, ad esempio: esistenza e durata di affidamento e compensazione non superiore ad un importo annuo di EUR 15 milioni rispettivamente per trasporto-passeggeri aereo e marittimo. Il sostegno iniziale per investimenti nelle infrastrutture necessarie può corrispondere (calcolato in media) al compenso (annuo) per la durata dell'affidamento con funzione di SIEG: solitamente 10 anni, a meno che un periodo più lungo non sia giustificato dall'ammortamento degli investimenti.

¹⁶ Regolamento (CE) No 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Ottobre 2007 sui servizi pubblici di trasporto passeggeri (ferroviari e stradali) che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) 1191/69 e 1107/70, GU L315 del 3.12.2007, p.1.

¹⁷ Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

non superi i costi netti della fornitura del servizio di interesse economico generale al lordo di un ragionevole profitto.

- c. La misura è esente dall'obbligo di notifica sulla base del Regolamento No 1370/2007¹⁶, che stabilisce le norme applicabili alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico nel settore del traffico-passeggeri pubblico su terra.
- d. I finanziamenti possono essere concessi nell'ambito di un regime di **aiuti di Stato** e in conformità alle condizioni specificate nei rispettivi programmi/regimi. L'elenco delle decisioni della Commissione sugli aiuti di Stato è disponibile al seguente sito web: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3.

Va ricordato che la Direttiva¹⁷ sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VAI) si applica alla maggior parte dei progetti infrastrutturali, indipendentemente dal finanziamento regolato dalle norme sugli aiuti di Stato.

Obbligo di notifica per l'autorizzazione di aiuti di Stato

- 8. Qualora la misura costituisca aiuti di Stato e non soddisfi le condizioni riportate al Punto 7 di cui sopra, la concessione di aiuti di Stato sarà soggetta all'obbligo di notifica alla Commissione. Nel valutarne la compatibilità, la Commissione verificherà se l'aiuto in questione persegua (o meno) un obiettivo di interesse comune e non impatti sugli scambi in misura contraria all'interesse comune.

La valutazione sarà effettuata in conformità alle specifiche norme di compatibilità degli aiuti di Stato, ove disponibili¹⁸, o, in assenza di specifiche norme di compatibilità, direttamente ai sensi dell'Articolo 93, 106 o 107 del TFUE.

¹⁸ Un documento illustrativo delle norme sugli aiuti di Stato in vigore è disponibile su: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html

INFRASTRUTTURE – GRIGLIA ANALITICA N° 2 – COSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI

Disclaimer: I presenti documenti analitici concernono primariamente progetti co-finanziati dai Fondi Strutturali e dal Fondo di Coesione. I contenuti riflettono le attuali norme e relative prassi e non pregiudicano eventuali sviluppi nell'ambito delle pratiche attuative e nell'applicazione delle norme decisionali in materia di appalti pubblici. In ogni caso i servizi della *DG COMP* (DG Concorrenza) sono disponibili a fornire ulteriori indicazioni sulla necessità di una procedura di notifica formale, anche nel quadro di una procedura di pre-notifica¹.

Principi generali:

1. Per ciò che concerne le infrastrutture aeroportuali, la Commissione distingue fra le tre tipologie di sostegno pubblico seguenti:
 - Sostegno alla costruzione di infrastrutture aeroportuali (aiuti agli investimenti)
 - Sostegno al funzionamento di infrastrutture aeroportuali
 - Sostegno all'utente delle infrastrutture aeroportuali.

La presente griglia analitica concerne solo gli aiuti agli investimenti, poiché integra la Griglia Analitica Generale, che fornisce indicazioni più ampie sugli aiuti di Stato alle infrastrutture.

Gli aiuti di Stato sono esclusi, in particolare, nei seguenti casi:

Attività ricomprese nel settore di competenza pubblica

2. La distinzione tra i settori di competenza pubblica (politiche di interesse generale) ed attività economiche deve essere valutata sulla base di ogni singolo caso:

Alcuni investimenti in infrastrutture aeroportuali riservate esclusivamente alle funzioni ricomprese nel settore di competenza pubblica (ad esempio: infrastrutture relative al controllo del traffico aereo "*en-route*", infrastrutture relative a dogane e forze di polizia, infrastrutture per la sicurezza necessarie a contrastare minacce pubbliche, attacchi terroristici, ecc.) possono riguardare attività non economiche².

¹ Comunicazione della Commissione su un codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, GU C 136, 16.06.2009, p. 13-20

² Paragrafo 98 della Sentenza Leipzig-Halle – Casi congiunti T-455/08 Flughafen Leipzig-Halle GmbH e Mitteldeutsche Flughafen AG c/ Commissione e T-443/08 Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt c/ Commissione. Si noti che il concetto di "attività di competenza pubblica" non è statico, nel senso che un'attività può diventare economica in un secondo momento, ad esempio, allorché privatizzata. Inoltre, occorre esaminare l'esistenza di aiuti a livello di operatore, proprietario e utente.

Tuttavia, se il progetto include anche eventuali elementi infrastrutturali che sfruttabili economicamente, gli aiuti di Stato possono essere previsti.

Investimenti conformi al principio dell'investitore operante in economia di mercato

3. Un investitore **operante in economia di mercato** avrebbe fornito i fondi ad un progetto attendendosi una remunerazione sul capitale investito alle medesime condizioni applicate da un'autorità pubblica? In tal caso, gli aiuti di Stato non sembrano essere contemplati.

Usualmente il finanziamento di infrastrutture aeroportuali richiede ingenti investimenti che, in alcuni casi, possono essere recuperati solo in tempi molto lunghi e, solitamente, non sono effettuati sulla base di considerazioni meramente economiche. Pertanto, è molto difficile stabilire se lo Stato parteciperebbe (o meno) a tale finanziamento in qualità di tipico investitore operante in un'economia di mercato. Di conseguenza, anche qualora lo Stato Membro interessato sostenesse che i criteri per l'applicazione del principio dell'investitore in economia di mercato sono rispettati, lo incoraggeremmo comunque a pre-notificare la misura alla Commissione ai sensi dell'Articolo 108 (3) TFUE.

Il progetto è affidato in qualità di servizio di interesse economico generale (SIEG)

4. Se un progetto e/o il suo funzionamento sono (1.) parte di un servizio affidato in qualità di servizio di interesse economico generale (SIEG), (2.) i parametri di compensazione sono stati chiaramente definiti in anticipo, (3.) non vi è alcun compenso pagato al di là dei costi di fornitura del servizio pubblico e di un ragionevole profitto, e (4.) il SIEG è stato assegnato sia attraverso una procedura di appalto pubblico che assicura la fornitura del servizio alla comunità al minimo costo o la compensazione non eccede le somme che un'azienda efficiente richiederebbe, il progetto³ non contemplerà aiuti di Stato. Si noti che le norme SIEG prevedono anche la possibilità di finanziamenti compatibili o *de minimis*. Per ciò che concerne gli aeroporti, le relative linee guida⁴ forniscono indicazioni sulle attività considerabili quali servizi di interesse economico generale⁵. Sostanzialmente, la gestione complessiva di un aeroporto può essere considerata servizio di interesse economico generale solo in casi eccezionali, quali ad esempio aeroporti situati in regioni isolate. In ogni caso, l'esercizio delle attività commerciali non direttamente connesse alle attività di base dell'aeroporto non possono essere incluse nell'ambito di un SIEG⁶.

³ Sentenza della Corte del 24 luglio 2003, Altmark Trans GmbH, Caso C280/2000.

⁴ Linee Guida Comunitarie concernenti il finanziamento degli aeroporti e lo *start-up* di compagnie aeree presso aeroporti regionali, GU C 312 del 9.12.2005, pag. 1-14.

⁵ Paragrafi 34 e 53 delle Linee Guida sugli Aeroporti.

⁶ Paragrafo 53 (iv) delle Linee Guida sugli Aeroporti.

Esenzione dall'obbligo di notifica – ma potrebbero applicarsi altri obblighi

5. Se il finanziamento pubblico di infrastrutture sembra essere regolato dalle norme sugli aiuti di Stato, è necessario stabilire se il progetto sia soggetto (o meno) all'obbligo di notifica ai sensi dell'Articolo 108(3) del TFUE. Non è necessaria alcuna notifica se:
- a. La misura (finanziamento) è esente dall'obbligo di notifica in quanto soddisfa le condizioni previste dal Regolamento Generale di Esenzione per Categoria, che ne stabilisce le norme procedurali (ad esempio la presentazione di una scheda di sintesi informazioni o una scheda trasparenza) e gli standard di compatibilità⁷; il sostegno alle infrastrutture aeroportuali potrebbe essere compatibile ed esente dall'obbligo di notifica, ad esempio in quanto aiuto di Stato a finalità regionale, o eventualmente aiuti concessi alle PMI⁸.
 - b. Il progetto e/o il suo funzionamento sono parte di un servizio affidato in qualità di servizio di interesse economico generale ai sensi della Decisione SIEG⁹ della Commissione 2012/21/EU (si applicano le condizioni di cui alle Linee Guida Comunitarie 2005 concernenti il finanziamento di aeroporti⁹). In particolare, la Decisione SIEG è applicabile solo agli aeroporti che registrino un massimo di 200 000 passeggeri all'anno. Inoltre, la Decisione SIEG richiede un esplicito atto d'affidamento e la verifica che l'importo della compensazione non superi i costi di fornitura del servizio di interesse economico generale al lordo di un ragionevole profitto.
 - c. Se gli aiuti possono essere concessi nell'ambito di un **regime di aiuti di Stato esistente**.

Obbligo di notifica per l'autorizzazione di aiuti di Stato

6. Qualora la misura costituisca aiuti di Stato e non soddisfi le condizioni sopra menzionate, la concessione di aiuti di Stato sarà soggetta all'obbligo di notifica preventiva alla Commissione. Usualmente, gli aiuti di Stato ad infrastrutture aeroportuali possono essere dichiarati compatibili sulla base dei seguenti elementi:

a. Condizioni stabilite dalle Linee Guida sugli Aeroporti 2005

Nell'ambito delle Linee Guida sugli Aeroporti 2005 gli aiuti ad investimenti possono essere dichiarati compatibili a condizione che siano rispettate le condizioni stabilite nelle suddette Linee Guida¹⁰: presenza di un obiettivo di

⁷ Regolamento (CE) No 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli Articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), GU L 214 del 2008/09/08. Per una panoramica, consultare il Vademecum sul Diritto Comunitario degli Aiuti di Stato: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_09_2008_en.pdf

⁸ Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 sulla definizione di microimprese, piccole e medie imprese, GU L 124 del 20.5.2003, p.36.

⁹ Paragrafo 53 (iv) delle Linee Guida sugli Aeroporti.

¹⁰ Paragrafo 61 delle Linee Guida sugli Aeroporti.

interesse generale chiaramente definito, fabbisogno e proporzionalità delle infrastrutture rispetto all'obiettivo, prospettive soddisfacenti nel medio termine, accesso alle infrastrutture paritario e non-discriminatorio, e impatto limitato sugli scambi rispetto all'interesse UE. Occorre inoltre che gli aiuti si rivelino necessari e proporzionali, ed esercitino un effetto incentivante.

b. Il quadro SIEG aeroportuale è collegato alla fornitura di un SIEG

Ove l'esenzione dall'obbligo di notifica ai sensi della Decisione SIEG non sia soddisfatta, il quadro SIEG fornisce indicazioni sui casi in cui la compensazione di un servizio pubblico può essere considerata compatibile con gli aiuti di Stato (si applicano le condizioni di cui alle Linee Guida Aeroportuali 2005 – vedasi Punto 4 di cui sopra).

c. Linee Guida sugli aiuti di Stato a finalità regionale

Secondo le Linee Guida sugli aiuti di Stato a finalità regionale¹¹ attualmente in vigore, soltanto i beni mobili (ad esempio materiale di trasporto) non rientrano tra le spese ammissibili per gli aiuti agli investimenti. Tuttavia, qualsiasi infrastruttura relativa ai trasporti può beneficiare di aiuti agli investimenti. Ciò implica che gli Stati Membri possono, in linea di principio, concedere aiuti agli investimenti destinati ad infrastrutture aeroportuali, secondo le Linee Guida agli aiuti di Stato a finalità regionale¹².

¹¹ Linee Guida in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, GU C 54 del 4.3.2006

¹² Gli Stati Membri possono anche applicare il Regolamento Generale di Esenzione per Categoria per il sostegno delle infrastrutture aeroportuali, senza l'obbligo di notifica, anche se soggetti ad altri obblighi procedurali: presentazione della scheda di sintesi informazioni, se le spese ammissibili superano € 50 milioni ma non € 100 milioni (Vedasi anche il Punto 6 della Griglia Analitica Generale).

INFRASTRUTTURE – GRIGLIA ANALITICA N ° 3 - COSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE DI BANDA LARGA

Disclaimer: I presenti documenti analitici concernono primariamente progetti co-finanziati dai Fondi Strutturali e dal Fondo di Coesione. I contenuti riflettono le attuali norme e relative prassi e non pregiudicano eventuali sviluppi nell'ambito delle pratiche attuative e nell'applicazione delle norme decisionali in materia di appalti pubblici. In ogni caso i servizi della *DG COMP* (DG Concorrenza) sono disponibili a fornire ulteriori indicazioni sulla necessità di una procedura di notifica formale, anche nel quadro di una procedura di pre-notifica¹.

Principi generali:

1. Il finanziamento pubblico può essere concesso all'attivazione ("*roll-out*") di infrastrutture in toto o in parte (ad esempio per costruire reti di "*backhaul*", o componenti di infrastrutture fisiche di base, quali condotti). La costruzione di tali elementi infrastrutturali in vista del relativo sfruttamento economico da parte dello Stato o di operatori terzi, al quale è intrinsecamente collegata, costituiscono di per sé un'attività economica. Gli aiuti devono essere stanziati sulla base di un procedimento di gara².

La presente griglia analitica comprende solo la costruzione di infrastrutture per la banda larga e integra la Griglia Analitica Generale, che fornisce una guida più ampia sulle infrastrutture³.

Gli aiuti di Stato sono esclusi nei seguenti casi:

Costruzione di una rete a Banda Larga per usi non-economici

2. Qualora una rete a banda larga sia attivata esclusivamente per fornire servizi di connessione ad enti pubblici che non svolgono attività economica⁴, gli aiuti di Stato non saranno contemplati nel progetto. Diversamente, se tale rete (ad esempio la sua capacità

¹ Comunicazione della Commissione su un codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, GU C 136, 16.06.2009, p. 13-20

² Vedasi paragrafo 14 della comunicazione della Commissione dal titolo "Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga", GU C 235, 30.9.2009, p.7 (Linee Guida alla Banda Larga). A seconda del caso specifico, gli aiuti di Stato concessi per la creazione di una rete a banda larga possono produrre benefici non solo per il proprietario operatore della rete ma anche per parti terze che forniscono accesso alla banda larga ed eventualmente – se la rete è riservata ad una piccola categoria di utenti (ad esempio aziende in uno specifico *business park*) – anche agli utenti dei servizi di banda larga.

⁴ Vedasi, ad esempio, la Decisione della Commissione nel Caso No 46/2007 "*Welsh Public Sector Network Scheme*".

extra) è resa fruibile ad investitori commerciali nel settore della banda larga o ad altri operatori, gli aiuti di Stato saranno probabilmente contemplati.

Investimenti conformi al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato

3. Un investitore commerciale avrebbe fornito i fondi necessari al progetto negli stessi termini e alle medesime condizioni? In tal caso, non saranno contemplati aiuti di Stato⁵. Ciò dovrà essere dimostrato dagli ingenti co-investimenti tra operatori commerciali ed autorità pubbliche e/o dalla presenza di un solido *business plan* (convalidato da esperti esterni) che dimostri che gli investimenti forniscono un adeguato tasso di rendimento agli investitori – in linea col tasso di rendimento atteso dagli operatori commerciali per progetti simili.

Servizio di interesse economico generale (SIEG)

4. La costruzione di una rete e/o il suo funzionamento potrebbero essere parte di un servizio affidato in qualità di SIEG. Usualmente la diffusione della banda larga in qualità di SIEG dovrebbe basarsi sulla fornitura di infrastrutture passive⁶, neutre⁷ e aperte⁸ che forniscano una copertura del servizio in tutta la regione. In tal caso, qualsiasi indennità sarà limitata ai relativi servizi di accesso al mercato dell'ingrosso, escludendo i servizi di comunicazione al dettaglio. In assenza di sovracompensazione (sulla base di chiari parametri stabiliti *ex ante*) e qualora il SIEG sia stato assegnato attraverso una procedura di appalto pubblico che garantisca la fornitura del servizio alla comunità al costo minore o la compensazione non ecceda quanto un'azienda efficiente richiederebbe, il progetto non contemplerà aiuti di Stato.

Esenzione dall'obbligo di notifica – ma potrebbero applicarsi altri obblighi

5. Regolamento di esenzione generale per categoria

Vedasi Punto 7 della Griglia Analitica Generale

6. Servizio di Interesse Economico Generale (SIEG)

Gli aiuti di Stato per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico sono esenti dalla notifica qualora soddisfino tutte le condizioni enunciate nella Decisione della Commissione 2012/21/EU. Va inoltre notato che si applicano le suddette considerazioni

⁵ Vedasi Punto 2 della Griglia Analitica Generale

⁶ L'infrastruttura passiva è sostanzialmente l'infrastruttura fisica delle reti, quali: condotti, fibra inattiva, quadri elettrici.

⁷ Una rete deve essere tecnologicamente neutra e consentire così l'accesso a quanti richiedano di utilizzare una qualsiasi delle tecnologie disponibili per fornire servizi agli utenti finali.

⁸ Ad operatori terzi è concesso l'accesso aperto e non discriminatorio all'ingrosso.

sulla qualità della definizione di obbligo di servizio pubblico per la diffusione della banda larga (vedasi Sezione 4 di cui sopra, sulle infrastrutture passive e neutre, solo all'ingrosso, a copertura universale) in linea con le regole esistenti⁹.

7. **Quando gli aiuti possono essere concessi nell'ambito del regime di aiuti di Stato esistente**

L'elenco di tutte le decisioni della Commissione adottate ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato in materia di banda larga è disponibile al seguente sito web: http://ec.europa.eu/competition/sectors/telecommunications/broadband_decisions.pdf

Obbligo di notifica

8. Qualora la misura costituisca aiuti di Stato e non soddisfi le condizioni ricordate nella presente griglia analitica o al Punto 7 della Griglia Analitica Generale, la concessione di aiuti di Stato sarà soggetta alla notifica preventiva alla Commissione.
9. Usualmente, gli aiuti di Stato concessi ad infrastrutture di banda larga possono essere dichiarati compatibili sulla base delle **Linee Guida sugli Aiuti di Stato alla Banda Larga**. In generale, le Linee Guida alla Banda Larga distinguono le aree-obiettivo in base al livello di copertura delle infrastrutture di banda larga. Nel caso in cui non sia disponibile alcuna infrastruttura di banda larga ("aree bianche"), gli aiuti sono ammessi a condizione che siano soddisfatte le relative condizioni di compatibilità. Diversamente nelle zone in cui le infrastrutture di banda larga sono già installate o si prevede che siano diffuse dagli operatori commerciali nei tre anni seguenti ("aree nere"), la Commissione valuterà negativamente le misure atte a concedere aiuti di Stato. Le condizioni di compatibilità più comuni sono descritte ai Punti 51 e 79 delle Linee Guida alla Banda Larga.
10. I Progetti per la Banda Larga finanziati da aiuti di Stato possono anche essere diffusi nelle zone assistite di cui alle Linee Guida agli Aiuti di Stato a Finalità Regionale¹⁰. In tal caso, gli aiuti concessi per interventi di banda larga possono essere qualificati come aiuti per un investimento iniziale ai sensi delle Linee Guida.
11. **Servizio di Interesse Economico Generale (SIEG):** Il quadro europeo per gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione¹¹ del servizio pubblico si applica alla compensazione SIEG non esente dall'obbligo di notifica (Vedasi Punto 6 di cui sopra).

⁹ Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato al risarcimento concesso per la fornitura di servizi di interesse economico generale, GU C 8 del 2012/01/11, p.4-14, Paragrafo 48.

¹⁰ Linee Guida in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, GU C 54 del 4.3.2006

¹¹ GU C 8 del 2012/01/11, p.15 -22

Si applicano le precedenti considerazioni sulla qualità della definizione dell'obbligo di servizio pubblico per la diffusione della banda larga (Vedasi Punto 6 sulle infrastrutture passive e neutre (soltanto ingrosso) a copertura universale).

INFRASTRUTTURE – GRIGLIA ANALITICA N° 4 – COSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE CULTURALI

Disclaimer: I presenti documenti analitici concernono primariamente progetti co-finanziati dai Fondi Strutturali e dal Fondo di Coesione. I contenuti riflettono le attuali norme e relative prassi e non pregiudicano eventuali sviluppi nell'ambito delle pratiche attuative e nell'applicazione delle norme decisionali in materia di appalti pubblici. In ogni caso i servizi della *DG COMP* (DG Concorrenza) sono disponibili a fornire ulteriori indicazioni sulla necessità di una procedura di notifica formale, anche nel quadro di una procedura di pre-notifica¹.

Principi generali:

1. La presente griglia analitica concerne gli aiuti previsti per la costruzione di infrastrutture culturali quali spazi polifunzionali ("arene")², musei, studi cinematografici³ e sale cinematografiche³, nonché per la ristrutturazione di monumenti storici.

Il presente documento analitico si riferisce solo alla costruzione di infrastrutture culturali ed integra la Griglia Analitica Generale, che fornisce una guida più ampia sulle infrastrutture.

Gli aiuti di Stato sono esclusi nei seguenti casi:

2. Investimenti conformi al principio dell'investitore operante in economia di mercato

Un investitore commerciale avrebbe fornito i fondi necessari per il progetto negli stessi termini e alle medesime condizioni? In tal caso gli aiuti di Stato non saranno contemplati nel progetto. Ciò deve essere dimostrato dagli ingenti co-investimenti tra operatori commerciali ed autorità pubbliche e/o dalla presenza di un solido *business plan* che dimostri che gli investimenti forniscono un adeguato tasso di rendimento per gli investitori – in linea col tasso di rendimento atteso dagli operatori commerciali per progetti simili.

3. Infrastrutture locali:

- a. Gli aiuti di Stato potrebbero essere esclusi per le "arene" più piccole, in assenza di un club di sportivo professionale (*in situ*) per membri e il cui bacino d'utenza non

¹ Comunicazione della Commissione su un codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, GU C 136, 16.06.2009, p. 13-20.

² Caso C4/08: Ahoy, SA.33728: Copenhagen; e Caso SA.33618: Uppsala.

³ Caso NN70/06: Programma di sostegno cinematografico finlandese

oltrepassi il confine con un altro Stato Membro⁴. La valutazione dipende anche dall'uso effettivo/potenziale dell'arena: ad esempio il mercato dell'organizzazione di eventi internazionali è considerato aperto alla concorrenza tra i fornitori della sede in cui avranno luogo gli eventi e gli organizzatori di tali eventi che in genere si occupano di attività oggetto di scambio tra Stati Membri. In tal caso si può spesso presupporre l'effetto esercitato sugli scambi. Sebbene la maggior parte delle attività a cui l'arena è destinata siano di carattere locale, questa potrebbe comunque avere una capacità sufficiente a consentire di ospitare anche grandi eventi internazionali; pertanto non si può escludere un possibile effetto sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati Membri⁵.

- b. Per musei e monumenti storici più piccoli che si rapportano ad una domanda strettamente locale e non attirano visitatori a livello internazionale, l'effetto esercitato sugli scambi⁶ potrebbe essere non necessariamente evidente. La dimensione ed il bilancio limitati di progetti relativi a musei possono anche consentire di escludere un effetto sugli scambi tra Stati Membri, dal momento che le persone provenienti da altri Stati Membri tendono a non attraversare i confini allo scopo primario di visitare tali musei⁷. Per musei e monumenti storici più grandi che godono di fama internazionale, tuttavia, non è possibile escludere un effetto sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati Membri. La valutazione dipende dall'effettiva/potenziale capacità di attrarre visitatori stranieri.
- c. Per le piccole sale cinematografiche site in zone rurali o cinema *d'essai* con programmazione in aree urbane, si potrebbe sostenere che non vi sia alcun effetto sugli scambi né distorsione della concorrenza⁸.
- d. Per gli studi cinematografici, tra cui quelli ricavati in edifici storici restaurati, l'elevata mobilità che caratterizza le produzioni cinematografiche e televisive fa sì che non si possa escludere un effetto sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati Membri.

Esenzione dall'obbligo di notifica – ma potrebbero applicarsi altri requisiti

Vedasi Punto 7 della Griglia Analitica Generale

⁴ Esempi tipici di questa categoria potrebbero essere piccole strutture sportive utilizzate soltanto come club sportivi amatoriali. SA.31722 – Ungheria – Sostegno al settore sportivo ungherese attraverso programmi di incentivazione (agevolazioni fiscali) e Caso N118/2000 – Francia – Sovvenzioni pubbliche ai club sportivi per professionisti.

⁵ Nel settore delle arene più grandi ci sarà generalmente un impatto sugli scambi. Vedasi Ordine of the GC del 26.01.2012 su AHOY a Rotterdam, T-90/09, in cui si rileva che il mercato del cinema all'aperto non è necessariamente limitato ai Paesi Bassi.

⁶ Vedasi Caso N 377/2007 – NL – Sostegno a Bataviawerf – Ricostruzione di un vascello del XVII secolo (Decisione del 28.11.2007)

⁷ Vedasi Caso N 630/2003 IT – Musei di interesse locale – Regione autonoma della Sardegna (Decisione del 18.2.2004)

⁸ Alcuni Stati Membri offrono aiuti di Stato alle sale cinematografiche, ad esempio per sostenere quelle situate in aree rurali o i cinema *d'essai* in generale, o per "coprire" il periodo di transizione verso la proiezione di pellicole digitali. Tuttavia, si tratta solitamente di importi contenuti, affinché i cinema *d'essai* e quelli situati in zone rurali siano sufficientemente sostenuti dai livelli di aiuti di cui al Regolamento sui finanziamenti *de minimis*. Anche gli aiuti concessi ad investimenti atti alla ristrutturazione di piccole e medie imprese (PMI) possono essere conformi al regolamento del Regolamento Generale di Esenzione per Categoria. Per l'eventuale riconoscimento di un sostegno più elevato, sarà necessario procedere alla valutazione del singolo caso.

Obbligo di notifica

Qualora la misura adottata costituisca aiuti di Stato e non soddisfi le condizioni di cui al Punto 7 della Griglia Analitica Generale, la liquidazione sarà soggetta all'obbligo di notifica preventiva alla Commissione. Usualmente la valutazione di infrastrutture culturali è effettuata direttamente ai sensi dell'Articolo 107(3)(d) del TFUE.

INFRASTRUTTURE – GRIGLIA ANALITICA N° 5 – COSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE PORTUALI

Disclaimer: I presenti documenti analitici concernono primariamente progetti co-finanziati dai Fondi Strutturali e dal Fondo di Coesione. I contenuti riflettono le attuali norme e relative prassi e non pregiudicano eventuali sviluppi nell'ambito delle pratiche attuative e nell'applicazione delle norme decisionali in materia di appalti pubblici. In ogni caso i servizi della *DG COMP* (DG Concorrenza) sono disponibili a fornire ulteriori indicazioni sulla necessità di una procedura di notifica formale, anche nel quadro di una procedura di pre-notifica¹.

Principi Generali

1. Per ciò che concerne le infrastrutture portuali, la Commissione distingue fra le tre tipologie di sostegno pubblico seguenti:

- Sostegno alla costruzione di infrastrutture portuali (aiuti agli investimenti)
- Sostegno al funzionamento di infrastrutture portuali
- Sostegno agli utenti di infrastrutture portuali.

La presente griglia analitica concerne gli aiuti concessi ad investimenti ed integra la Griglia Analitica Generale, che fornisce una guida più ampia sugli aiuti di Stato alle infrastrutture.

La creazione di un'infrastruttura sfruttata economicamente ricade nell'area di competenza delle norme sugli aiuti di Stato. Tuttavia, alcuni tipi di attività sono escluse da tale principio, poiché ricadono nell'ambito di competenza del mandato pubblico e, pertanto, non costituiscono attività economica.

Gli aiuti di Stato sono esclusi, in particolare, nei seguenti casi:

Attività rientrati nell'ambito del settore di competenza pubblica²

2. La distinzione tra i settori di competenza pubblica (politiche di interesse generale) ed attività economiche deve essere valutata sulla base di ogni singolo caso.

Alcuni investimenti in infrastrutture portuali, riservati esclusivamente a funzioni ricomprese nei settori di competenza pubblica (ad esempio, infrastrutture destinate

¹ Comunicazione della Commissione su un codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, GU C 136, 16.06.2009, p. 13-20

² Aiuti di Stato C39/2009 (ex N 385/2009) - Finanziamento pubblico di infrastruttura portuale nel Porto di Ventspils.

a forze di polizia e dogane, infrastrutture per la sicurezza atte a contrastare minacce pubbliche, attacchi terroristici, ecc.) possono riguardare attività non economiche³. Tuttavia, qualora includa anche elementi infrastrutturali sfruttabili economicamente, il progetto può beneficiare di aiuti di Stato.

Investimenti conformi al principio dell'investitore operante in economia di mercato

3. Un investitore **operante in economia di mercato** avrebbe fornito i fondi ad un progetto attendendosi una remunerazione sul capitale investito alle medesime condizioni applicate da un'autorità pubblica? In tal caso, gli aiuti di Stato appaiono non essere contemplati⁴.

Il finanziamento di infrastrutture portuali richiede usualmente investimenti ingenti che, in alcuni casi, possono essere recuperati solo in tempi molto lunghi e solitamente non sono effettuati sulla base di considerazioni meramente economiche. Pertanto, è molto difficile stabilire se lo Stato parteciperebbe (o meno) a tale finanziamento in qualità di tipico investitore operante in economia di mercato. Di conseguenza, anche se lo Stato Membro interessato sostenesse che i criteri per l'applicazione del principio dell'investitore in economia di mercato sono rispettati, lo incoraggeremmo comunque a pre-notificare la misura alla Commissione ai sensi dell'Articolo 108(3) TFUE.

Il progetto è affidato in qualità di servizio di interesse economico generale (SIEG)

4. Se un progetto e/o il suo funzionamento sono (1.) parte di un servizio affidato in qualità di servizio di interesse economico generale (SIEG), (2.) i parametri di compensazione sono stati chiaramente definiti in anticipo, (3.) non vi è alcun compenso erogato al di là dei costi di fornitura del servizio pubblico e di un ragionevole profitto, e (4.) il SIEG è stato assegnato sia attraverso una procedura di appalto pubblico che assicura la fornitura del servizio alla comunità al minimo costo o la compensazione non eccede quanto un'azienda efficiente richiederebbe, il

³ Vedasi il Paragrafo 98 della Sentenza Leipzig-Halle. Si noti che il concetto di "attività nell'ambito dei settori di competenza pubblica" non si basa su una nozione statica, nel senso che un'attività può diventare economica in un secondo momento, ad esempio allorché privatizzata. Occorre inoltre analizzare la presenza di aiuti di Stato al livello di proprietario, operatore ed utente. Elementi quali frangiflutti, chiuse, canali navigabili, dighe foranee, ecc. all'esterno del porto sono stati considerati dalla Commissione, in specifiche condizioni, quali infrastrutture non sfruttabili commercialmente. A tal riguardo, vedasi i Casi N 520/2003 – Belgio – Porti Fiamminghi (Decisione del 20/10/2004) e N 60/2006 – Paesi Bassi – Porto di Rotterdam (Decisione del 24/04/2007). Più recentemente la Commissione ha indicato che il finanziamento di tali infrastrutture può contemplare aiuti di Stato, lasciando, in ultimo, la questione aperta (Vedasi il Caso N 110/2008, DE, *Jade-Weser-Port*, GU C 137/2009 e C 39/2009 (ex N 385/2009), LV - *Ventspils Port*, GU C 62/2010).

⁴ Vedasi anche il Punto 2 della Griglia Analitica Generale.

progetto⁵ non contemplerà aiuti di Stato. Si noti che le norme SIEG prevedono anche la possibilità di finanziamenti compatibili o *de minimis*.

Esenzione dall'obbligo di notifica – ma potrebbero applicarsi altri obblighi

5. Se il finanziamento pubblico di infrastrutture sembra essere regolato dalle norme sugli aiuti di Stato, è necessario stabilire se il progetto sia soggetto (o meno) all'obbligo di notifica ai sensi dell'Articolo 108(3) del TFUE. Non è necessaria alcuna notifica se:
- a. La misura (finanziamento) è esente dall'obbligo di notifica in quanto soddisfa le condizioni previste dal Regolamento Generale di Esenzione per Categoria, che ne stabilisce le norme procedurali (ad esempio la presentazione di una scheda di sintesi informazioni o una scheda trasparenza) e gli standard di compatibilità⁶; il sostegno ad infrastrutture portuali potrebbe essere compatibile ed esente dall'obbligo di notifica, ad esempio, in qualità di aiuto a finalità regionale (per le infrastrutture portuali la spesa ammissibile non può superare 100 milioni EUR)⁷.
 - b. Il progetto e/o il suo funzionamento sono parte di un servizio affidato in qualità di servizio di interesse economico generale ai sensi della Decisione **SIEG**⁸ della Commissione 2012/21/EU. In particolare, la Decisione SIEG è applicabile solo ai porti che registrano un massimo di 300 000 passeggeri all'anno. Inoltre, la Decisione SIEG richiede un esplicito atto d'affidamento e la verifica che l'importo della compensazione non superi i costi di fornitura del servizio di interesse economico generale al lordo di un ragionevole profitto.
 - c. Se gli aiuti possono essere concessi nell'ambito di un **regime di aiuti di Stato esistente**.

Obbligo di notifica per l'autorizzazione di aiuti di Stato

6. Qualora la misura costituisca aiuti di Stato e non soddisfi le condizioni sopra menzionate, la concessione di aiuti di Stato sarà soggetta all'obbligo di notifica

⁵ Vedasi la Sentenza della Corte del 24 luglio 2003, Altmark Trans GmbH, Caso C280/2000.

⁶ Regolamento (CE) No 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli Articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), GU L 214 del 2008/09/08. Per una panoramica, consultare il *Vademecum sul Diritto Comunitario degli Aiuti di Stato*: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_09_2008_en.pdf

⁷ Vedasi Nota 11 di seguito.

⁸ Valgono le condizioni specifiche, ad esempio: esistenza e durata di affidamento. Il sostegno iniziale per investimenti nelle infrastrutture necessarie può corrispondere (calcolato in media) al compenso (annuo) per la durata dell'affidamento con funzione di SIEG: solitamente 10 anni, a meno che un periodo più lungo non sia giustificato dall'ammortamento degli investimenti.

preventiva alla Commissione. Usualmente, gli aiuti di Stato ad infrastrutture aeroportuali possono essere dichiarati compatibili sulla base dei seguenti elementi:

a. Valutazione diretta ai sensi dell'Articolo 107(3) del TFUE

La valutazione della compatibilità degli aiuti consiste fondamentalmente nel mettere sulla bilancia gli effetti negativi esercitati sugli scambi e la concorrenza nell'ambito del mercato comune e gli effetti positivi in termini di contributo al raggiungimento di chiari obiettivi di comune interesse, come dimostrato nella prassi decisionale. In particolare, la misura dovrebbe rispettare le seguenti condizioni: presenza di un obiettivo di interesse generale chiaramente definito, necessità e proporzionalità dell'infrastruttura rispetto all'obiettivo perseguito, prospettive d'uso soddisfacenti nel medio termine, accesso all'infrastruttura paritario e non-discriminatorio, ed impatto limitato sugli scambi d'interesse UE. Inoltre occorre che gli aiuti risultino necessari e proporzionali, ed esercitino un effetto incentivante.

b. Per i porti collegati alla fornitura di un SIEG: Decisione SIEG o disciplina dei SIEG

Laddove non vi siano i presupposti per l'esenzione dall'obbligo di notifica ai sensi della Decisione SIEG, la disciplina dei SIEG fornisce informazioni circa i casi in cui la compensazione degli obblighi di servizio pubblico può essere considerata aiuti di Stato compatibili.

c. Le condizioni di cui alle Linee Guida sugli Aiuti di Stato a Finalità Regionale⁹

Secondo le Linee Guida sugli Aiuti di Stato a Finalità Regionale¹⁰ attualmente in vigore, le infrastrutture relative ai trasporti possono beneficiare di aiuti agli investimenti. Ciò implica che gli Stati Membri possano, in linea di principio, concedere aiuti agli investimenti per infrastrutture portuali, secondo le Linee Guida sugli Aiuti di Stato a Finalità Regionale.

⁹ Linee Guida in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, GU C 54 del 4.3.2006

¹⁰ Gli Stati Membri possono anche applicare il Regolamento Generale di Esenzione per Categoria per il sostegno alle infrastrutture aeroportuali, senza l'obbligo di notifica, sebbene soggetti ad altri obblighi procedurali: presentazione della scheda di sintesi informazioni o della scheda trasparenza, se le spese ammissibili superano € 50 milioni ma non € 100 milioni (Vedasi anche il Punto 7 della Griglia Analitica Generale).

INFRASTRUTTURE – GRIGLIA ANALITICA N° 6 – COSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE (RSI)

Disclaimer: I presenti documenti analitici concernono primariamente progetti co-finanziati dai Fondi Strutturali e dal Fondo di Coesione. I contenuti riflettono le attuali norme e relative prassi e non pregiudicano eventuali sviluppi nell'ambito delle pratiche attuative e nell'applicazione delle norme decisionali in materia di appalti pubblici. In ogni caso i servizi della *DG COMP* (DG Concorrenza) sono disponibili a fornire ulteriori indicazioni sulla necessità di una procedura di notifica formale, anche nel quadro di una procedura di pre-notifica¹.

Checklist - Infrastrutture RSI

Per ciò che concerne le infrastrutture RSI, la Commissione distingue fra le tre tipologie di sostegno pubblico seguenti:

- Supporto alla costruzione di infrastrutture RSI (aiuti agli investimenti)
- Supporto al funzionamento di infrastrutture RSI
- Supporto agli utenti di infrastrutture RSI.

La presente griglia analitica concerne gli aiuti ad investimenti ed integra la Griglia Analitica Generale, che fornisce una guida più ampia sulle infrastrutture.

Principi generali:

1. In pratica le infrastrutture RSI sono utilizzate frequentemente per attività che ricadono nell'ambito dei settori di competenza pubblica² (es. istruzione, ricerca indipendente). Le attività economiche sono spesso soltanto il risultato di un uso efficiente delle risorse di enti di ricerca, come ad esempio per le attrezzature di ricerca con possibile duplice uso (non-economico ed economico). Occorre tener presente tale specificità delle infrastrutture RSI allorché si esamina il sostegno alla loro costruzione e al loro funzionamento ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.

¹ Comunicazione della Commissione su un codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, GU C 136, 16.06.2009, p. 13-20.

² Vedasi Punto 3.11 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e innovazione, GU C 323 del 31.12.2006 ("Quadro RSI").

Gli aiuti di Stato sono esclusi in particolare nei seguenti casi:

Attività non-economiche delle organizzazioni di ricerca

2. La costruzione di infrastrutture RSI non sarà considerata ai fini degli aiuti di Stato se tali infrastrutture sono di proprietà di o gestite da un ente di ricerca³ e sono utilizzate esclusivamente per attività non economiche di cui al Punto 3.1.1 della disciplina RSI. In particolare, ciò può riguardare la costruzione di edifici universitari e relative aule, biblioteche, laboratori e attrezzature utilizzati esclusivamente per l'insegnamento e per svolgere ricerca indipendente, cioè per attività che, di fatto, rientrano nel mandato pubblico. Inoltre, anche i progetti di collaborazione R&S e la diffusione dei risultati di attività di ricerca sono considerati "attività non-economiche" nei casi di cui al Punto 3.1.1 della disciplina RSI. Ciò nel caso in cui i) le attività di ricerca siano di natura indipendente, cioè non influenzate dagli interessi economici delle singole imprese, (ii) l'attività congiunta di R&S porti alla creazione di conoscenze generali destinate ad ampia diffusione e (iii) qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante da tali attività sia integralmente versato all'ente di ricerca per destinazione d'uso non-economico. Inoltre, può essere considerato "attività non-economica" il finanziamento pubblico di banche dati per la ricerca o di qualsiasi altra infrastruttura utilizzata per la diffusione dei risultati di attività di ricerca resi disponibili all'accesso aperto e non discriminatorio per tutti gli utenti.

Investimenti conformi al principio dell'investitore in economia di mercato

3. Va osservato, tuttavia, che il finanziamento di infrastrutture RSI usualmente presuppone ingenti investimenti di capitale che, in alcuni casi, possono essere recuperati solo in tempi molto lunghi e, di norma, non sono effettuati sulla base di considerazioni meramente economiche. Pertanto, può essere molto difficile stabilire che lo Stato parteciperebbe (o meno) a tale finanziamento come investitore operante in un'economia di mercato.

Esenzione dall'obbligo di notifica – ma potrebbero applicarsi altri obblighi

Attività ausiliarie

4. Come indicato al precedente Punto 1, le infrastrutture RSI sono spesso utilizzate da enti di ricerca per lo svolgimento di attività non-economiche. Tuttavia, al fine di

³ Ai sensi del Punto 2.2 d) della disciplina RSI.

utilizzare efficacemente le loro risorse, queste possono svolgere anche alcune attività economiche accessorie. Ciò accadrà, ad esempio, se la capacità dell'infrastruttura (ad esempio, attrezzature e laboratori) sarà di tanto in tanto affittata a partner industriali o se l'ente di ricerca utilizza in parte la propria infrastruttura per eseguire ricerche a contratto per conto dell'industria, a condizione che le seguenti condizioni siano rispettate:

- a. *Input* (quali terreni, materiali, tecnologie esistenti, impianti, strumenti e servizi principali tra cui edilizia, forniture energetiche ed idriche, così come i servizi di supporto allo sviluppo e gestione del progetto) necessari alla costruzione di infrastrutture di ricerca sono dati in appalto in conformità alla legislazione comunitaria e nazionale nel rispetto del principio degli appalti pubblici aperti, trasparenti e non discriminatori;
- b. Tutti i diritti di proprietà intellettuale generati nell'ambito della fase di attuazione/costruzione dell'infrastruttura di ricerca finanziata con fondi pubblici sono integralmente versati all'ente di ricerca;
- c. L'ente di ricerca garantisce un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture;
- d. L'ente di ricerca addebita prezzi di mercato⁴ agli utenti (copertura dei costi di ammortamento su base pro-rata);
- e. Le attività economiche derivanti dall'uso delle infrastrutture R&S rimangono di natura accessoria, cioè direttamente legate e necessarie per il funzionamento di un'infrastruttura di ricerca o intrinsecamente legate all'attività principale di ricerca pubblica indipendente. In generale, le attività ausiliarie utilizzano gli stessi *input* delle principali attività non-economiche (es. materiali, attrezzature, manodopera, capitale fisso). Le attività economiche collaterali dell'ente di ricerca devono rimanere di portata limitata (es. la capacità dell'infrastruttura di ricerca utilizzata per l'attività economica non dovrebbe costituire una parte significativa della capacità totale effettivamente utilizzata);
- f. L'ente di ricerca adotta una contabilità separata per evitare sovvenzioni incrociate delle proprie attività economiche;
- g. Tutti i profitti derivanti da attività economiche sono reinvestiti in attività non economiche (i profitti generati dall'uso di infrastrutture finanziate con fondi pubblici non possono essere utilizzati per l'espansione delle attività economiche dell'ente di ricerca che devono rimanere di natura accessoria);
- h. Attrezzature e impianti utilizzati esclusivamente per le attività economiche non costituiscono spese ammissibili.

⁴ Per "prezzo di mercato" si intende il prezzo imposto all'utente per l'accesso a simili strutture di ricerca (*benchmark* di mercato). Ove non esista alcun *benchmark*, il prezzo dovrà coprire i costi totali pro-rata ed un margine di profitto ragionevole.

Regolamento Generale, SIEG, regime di aiuti di Stato esistente

1. Vedasi Punto 7 della Griglia Analitica Generale.

Obbligo di notifica per la concessione di aiuti di Stato:

6. Qualora la misura (finanziamento) costituisca aiuti di Stato e non soddisfi le condizioni di cui al Punto 7 della Griglia Analitica Generale, l'autorizzazione sarà soggetta all'obbligo di notifica alla Commissione. Usualmente, gli aiuti di Stato destinati ad infrastrutture RSI possono essere dichiarati compatibili sulla base del Quadro RSI e, in particolare:

a. Infrastrutture RSI quali parte di cluster (infrastrutture cluster)

Se l'infrastruttura è parte di un cluster di innovazione, la compatibilità degli aiuti di Stato destinati alla sua costruzione può essere valutata in base alle disposizioni di cui al Punto 5.8 "Aiuti ai cluster di innovazione" del Quadro RSI.

b. Infrastrutture RSI come parte di progetto R&S

Se l'infrastruttura è parte di un progetto R&S e non può essere esentata in blocco ai sensi dell'Articolo 31 del Regolamento Generale, la compatibilità degli aiuti di Stato destinati alla costruzione può essere valutata in base alle disposizioni di cui al Punto 5.1 della Quadro RSI.

INFRASTRUTTURE – GRIGLIA ANALITICA N° 7 – SERVIZI IDRICI

Disclaimer: I presenti documenti analitici concernono primariamente progetti co-finanziati dai Fondi Strutturali e dal Fondo di Coesione. I contenuti riflettono le attuali norme e relative prassi e non pregiudicano eventuali sviluppi nell'ambito delle pratiche attuative e nell'applicazione delle norme decisionali in materia di appalti pubblici. In ogni caso i servizi della *DG COMP* (DG Concorrenza) sono disponibili a fornire ulteriori indicazioni sulla necessità di una procedura di notifica formale, anche nel quadro di una procedura di pre-notifica¹.

Principi generali

1. Le infrastrutture direttamente necessarie ai fornitori di servizi idrici possono essere considerate non separabili dal servizio principale fornito. Ad esempio, l'ammodernamento e l'estensione delle condotte della rete idrica, della rete fognaria e degli impianti di trattamento delle acque reflue collegati a utenze private e imprese concorrono tutti alla fornitura di servizi economici agli utenti finali. La fornitura di servizi idrici (es. acqua potabile/acque reflue) a fronte del pagamento di un prezzo costituisce attività economica e, di conseguenza, il finanziamento delle infrastrutture necessario su un dato mercato può contemplare aiuti di Stato.

2. Esistenza di aiuti di Stato

3. Per ciò che concerne i servizi idrici, i seguenti motivi per l'esclusione degli aiuti di Stato appaiono particolarmente rilevanti:

a. Nessun effetto potenziale sulla concorrenza e sugli scambi – Il mercato è chiuso alla concorrenza (es. diritti esclusivi) e al beneficiario è preclusa la possibilità di essere attivo su altri mercati geografici o mercati relativi ad altri servizi/prodotti?

Ove esista un mercato aperto alla concorrenza in virtù della normativa Comunitaria o nazionale, o *de facto*, dagli sviluppi del mercato, il finanziamento pubblico può incidere sulla concorrenza (falsandola) e, pertanto, possono vigere le norme sugli aiuti di Stato.

¹ Comunicazione della Commissione su un codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, GU C 136, 16.06.2009, p. 13-20

Affinché siano esclusi gli aiuti di Stato, il progetto deve rivolgersi a mercati chiusi a qualsiasi concorrenza². La valutazione dipenderà dalle regole nazionali/regionali/locali in vigore nello Stato Membro interessato. Non potrà verificarsi alcuna incidenza potenziale sulla concorrenza e sugli scambi qualora il beneficiario sia in possesso di un diritto esclusivo sul mercato idrico locale che non sia/possa essere attivo sui mercati di altri servizi (es. rifiuti, energia) o nelle aree geografiche aperte alla concorrenza³. Qualora il destinatario sia attivo anche su altri mercati, sarà necessario ricorrere a contabilità separate per consentire la verifica di eventuali sovvenzioni incrociate.

b. Nessuna attività economica: le infrastrutture previste e le attività del beneficiario sono effettuate al di fuori di qualsiasi mercato per la fornitura di servizi (e.g. nell'ambito di mercati di servizi in cui sono forniti i servizi idrici a pagamento)?

Il finanziamento delle infrastrutture di proprietà di e gestite da beneficiari non attivi su alcun mercato non implica aiuti di Stato, poiché i beneficiari non sono imprese che esercitano un'attività economica. Ciò può riguardare infrastrutture distanti dal mercato in cui vengono forniti servizi idrici collegati a bacini idrologici che servono varie aree locali. La prassi attuale mostra che usualmente tali infrastrutture, essendo ricomprese nel settore di competenza pubblica (es. impianti di dissalazione, prevenzione dei rischi di inondazioni), sono infrastrutture generali di natura non-economica e pertinenti al settore di competenza pubblica dello Stato Membro. Il finanziamento di tali infrastrutture può non rientrare nel regime degli aiuti di Stato, poiché gli enti in questione non costituiscono imprese ed il funzionamento delle infrastrutture non costituirebbe attività economica.

² Nel Caso N 588/2006 NL - Sovvenzione misura vitale Gelderland (Decisione del 2007/04/04), la Commissione ha ritenuto che le sovvenzioni beneficiassero solo le aziende di acqua potabile (di proprietà di enti locali) presenti nel mercato olandese (non aperto alla concorrenza), ma non avessero il potenziale per incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati Membri. Tuttavia, è stato rilevato che le misure aperte ad altri beneficiari o attinenti all'uso dell'acqua nel settore industriale (che costituiva un mercato aperto alla concorrenza) avevano tale potenziale.

³ Nel Caso N 443/2003, BE- *Grey Water Circuits* (Decisione del 2.6.2004) la Commissione ha esaminato gli aiuti agli investimenti erogati ad enti intermunicipali per piani di depurazione e reti di distribuzione atti a fornire "acque grigie" (acque reflue depurate). Sebbene i mercati locali non fossero soggetti alla concorrenza, gli enti in questione potevano essere qualificati come "imprese" e, almeno in teoria, essere attivi in altri Stati Membri. Fu concluso che gli aiuti previsti implicavano aiuti di Stato (compatibili).

c. Nessun vantaggio economico – Servizio di Interesse Economico Generale – Il funzionamento delle infrastrutture è affidato ad un fornitore di Servizio di Interesse Economico Generale?

In tal caso e ove non sia erogata alcuna compensazione al di là dei costi netti della fornitura del servizio pubblico e di un ragionevole profitto e il SIEG sia stato assegnato attraverso procedura di appalto pubblico o la compensazione non superi quanto un'azienda efficiente richiederebbe, non sono previsti aiuti di Stato per l'operatore del servizio in questione.

d. Nessun vantaggio economico – Investitore operante in Economia di Mercato: nel caso in cui il beneficiario eserciti un'attività economica e vi sia un mercato aperto alla concorrenza, l'investimento sarà redditizio in termini di mercato?

Un investitore commerciale avrebbe fornito anche i fondi necessari al progetto nei medesimi termini e alle medesime condizioni? In tal caso non saranno previsti aiuti di Stato nel progetto. Ciò sarà dimostrato (1) da significativi co-investimenti tra operatori commerciali ed autorità pubbliche; e/o (2) dalla presenza di un solido *business plan* (convalidato da esperti esterni) che dimostri che gli investimenti forniscono un adeguato tasso di rendimento agli investitori – in linea col tasso di rendimento atteso dagli operatori commerciali per progetti simili.

Esenzione dall'obbligo di notifica – ma potrebbero essere applicati altri requisiti

In altri due casi, eventuali aiuti di Stato possono essere considerati automaticamente compatibili con le norme comunitarie e non sono soggetti all'obbligo di notifica:

- a. Il Regolamento Generale di Esenzione per Categoria si applica agli aiuti per investimenti nel settore delle infrastrutture idriche consentendo la protezione ambientale in assenza o in surplus di Standard UE⁴. Consente un'intensità degli aiuti pari al 35% dei costi ammissibili e si applicano altre condizioni.
- b. La fornitura di servizi idrici "universali" ad utenti privati ed aziende può essere affidata in qualità di SIEG. Se inferiore a EUR 15 milioni all'anno (media per l'intera durata dell'incarico⁵), la compensazione per ogni servizio di interesse economico

⁴ Articolo 18 del Regolamento Generale di Esenzione per Categoria, con intensità di aiuti possibili fino al 35% dei costi ammissibili. Gli obblighi Comunitari per gli Stati Membri per ciò attiene alla gestione delle risorse idriche e non applicabili alle imprese individuali non sono considerati norme UE.

⁵ A titolo di risarcimento SIEG, il sostegno iniziale agli investimenti nelle infrastrutture necessarie può essere (calcolato in media) pari al risarcimento (annuale) per l'intera durata dell'affidamento: usualmente dieci anni, salvo il giustificato ammortamento degli investimenti (le infrastrutture idriche possono essere deprezzate per oltre dieci anni).

Rif. Ares(2012)834142 – 01/08/2012

generale sarà coperta dalla nuova Decisione SIEG della Commissione, sempre a condizione che siano soddisfatti anche tutti gli altri requisiti.
